



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

PROVINCIA di TORINO

C.A.P. 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

**REGOLAMENTO, EX ART.3 C.11 L.R.23.2.95 N. 24 , SULL'
ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
EFFETTUATO A MEZZO TAXI**

Art. 1

Definizione del servizio Taxi

Il servizio taxi con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (ar t.1 L. 21/92).

Art. 2

Disciplina del servizio

Il servizio di taxi, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82 - 86 e 93 del D.L.vo n. 285/1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495/1992 è disciplinato dalla vigente normativa in materia e precisamente:

- a) D.P.R. n. 616/1977;
- b) L.R. n. 1/1986 "Legge generale sui trasporti e sulla viabilità";
- c) L.n. 21/1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- d) L.n. 104/1992 "Legge quadro su assistenza handicap";
- e) D.L.v o n. 285/1992 e Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R.n. 495/1992;
- f) D.M.19.11.1992 "Individuazione del color e uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi";
- g) D.M. 572/1992 "Regolamento sui dispositivi antinquinamento dei taxi e autonoleggio con conducente";
- h) L.R.n. 24/1995 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e s.m.i. ;
- i) D.L.vo n. 442/97 " Conferimento agli Enti locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale ";
- j) Il presente Regolamento.
- k) L.R.1/2000: " Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del d.lgs.422/97.

Art. 3

Modalità per il rilascio delle licenze

L'esercizio del servizio taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza comunale rilasciabile a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento (art. 8 c. 1, L. n. 21/92).

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento (ar t. 3 c.4, L.R. 24/95).

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di taxi deve presentare istanza al Comune, a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso (art. 8 c.1, L. 21/92).

I titolari di licenza per l'esercizio di taxi, per il libero esercizio dell'attività possono:

a) essere iscritti, quali titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 L. n. 443/1985;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro (a proprietà collettiva) o in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti in materia;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge (art. 7 c.1, L. 21/92 e Circolare Direzione Generale della M.C.T.C . prot. n. 857 A G/00/21 del 24/6/97);

Nei casi di cui al precedente capoverso è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi (art. 7 c.2, L. 21/92).

In caso di recesso dagli organismi di cui al 4° capoverso, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso (art. 7, comma 3, L. 21/92).

La domanda, a cui dovrà in un primo tempo essere allegata la documentazione di eventuali titoli di preferenza, in conformità all'art. 4 del presente Regolamento, dovrà indicare:

- Luogo e data di nascita;
- Residenza o domicilio in un Comune della Regione;
- Cittadinanza;
- Codice fiscale;
- Denominazione e/o ragione sociale;
- Sede dell'impresa;
- Partita IVA;.4

Alla domanda dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive:

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 L. 15/68 relativamente a:

- data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. I cittadini di stato estero - membro della UE – residenti in Italia e i cittadini di stati esteri non appartenenti alla UE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

- possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;

- iscrizione alla C .C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

- possesso dei requisiti morali di cui all'art.5, comma 4, lett. a-b-c, del presente regolamento.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 L. n. 15/68:

- di non avere trasferito licenza nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando (art. 9 c.3,L.21/92);

- possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 4, lett. d-e, del presente regolamento;

- di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca della licenza, da parte dello stesso Comune che emette il bando, nei 4 anni antecedenti la pubblicazione.

E' fatta salva la facoltà del Comune di effettuare idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.11 del D.P.R.403/98.

La certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc..) sarà acquisita d'ufficio (art. 3 c. 2 L. 127/97).

Art. 4 **Titoli preferenziali**

Per l'assegnazione delle licenze di esercizio il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 36 del presente Regolamento, dovrà individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria; tra i titoli preferenziali dovrà esser inserito quello di aver esercito il servizio di taxi quale sostituto alla guida o di collaboratore familiare del titolare della licenza per almeno sei mesi (art. 8 c. 4 L. 21/92).

Art. 5 **Requisiti personali per il rilascio delle licenze e altre cause di impedimento**

L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, presso la C .C.I.A.A è requisito indispensabile per il rilascio della licenza taxi (art. 6 c. 5 L. 21/92).

L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a taxi, in qualità di sostituto o collaboratore familiare del titolare della licenza (art. 6 c. 6 L. 21/92).

Prima di rilasciare la licenza per l'esercizio del servizio taxi, l'ufficio Polizia amministrativa verifica la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.

Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

- a) hanno riportato, per uno o più' reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. n. 75/1958;
- d) risultano sottoposti, con provvedimento esecutivo, a misure di prevenzione ex legge n. 1423/1956 e s.m.i.;
- e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla L.n. 575/1965 e s.m.i. (art. 8 c. 2 L.R.24/95).

Il possesso dei requisiti della idoneità morale non è soddisfatto sino alla riabilitazione o misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa (art. 8 c.3 L. R. 24/95).

Per gli iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 24/1995, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della citata normativa.

Il requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati sono in possesso di:

certificato di abilitazione professionale di cui all'art.116 c.8 del D.L.v o n. 285/1992 e s.m.i. per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo (ar t. 8 c.4 lett. a) L. R. 24/95);

dei requisiti di cui all'art. 226 c. 4 lett. a) e b) del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada DPR n. 495/1992, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo (art. 8 c. 4 lett. b) L. R. 24/95).5

Sono altresì cause di impedimento al rilascio della licenza:

- provvedimento di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio, da parte dello stesso Comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione dello stesso;
- trasferimento di licenza nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6 Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze deve contenere obbligatoriamente:

- a) numero delle licenze da assegnare;
- b) elenco dei titoli oggetto di valutazione per l'assegnazione;
- c) criteri di valutazione dei titoli;
- d) termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- f) requisiti e cause di impedimento di cui agli artt. 5 e 7, capoverso 2°, del presente Regolamento.

Art. 7 Rilascio delle licenze

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono rilasciate dal Comune a norma del presente Regolamento.

La licenza è riferita ad un singolo veicolo (art. 8 c. 2 L. 21/92).

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi o il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi (art. 8 c.2 L. 21/92).

Entro 60 giorni, prorogabili di altri 30 per giustificati motivi, dalla data del rilascio della licenza dovrà essere comprovata al Comune, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 L.n. 15/68:

- l'iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per attività di trasporto di persone;
- l'assenza della titolarità di altra licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Nel medesimo termine andrà comprovata, mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale taxi (art. 8 c.1, L. 21/92) e, mediante esibizione della relativa polizza, il contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa ai sensi della normativa vigente in materia.

Alla Provincia, ai fini della registrazione anagrafica, dovrà essere trasmessa copia della licenza rilasciata.

Art. 8
Sostituzione alla guida (art. 10 c. 1-2-3-4 L. 21/92)

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono, dandone comunicazione al Comune, ufficio polizia amministrativa, essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 L. n. 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti per il titolare:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) per incarichi sindacali o pubblici elettivi a tempo pieno.

In caso di decesso del titolare della licenza per l'esercizio del servizio taxi, gli eredi minori possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 L. n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento dell'età prevista dal Codice della strada per la guida delle autovetture in servizio da piazza. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dall'art. 10 c.3 L. n. 21/92.

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, qualificati tali ai sensi dell'art. 230 bis del c.c., sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 L. n. 21/92.

Art. 9
Durata della licenza

La licenza comunale di esercizio è illimitata; l'ufficio polizia amministrativa verifica ogni due anni la permanenza in capo al titolare dei requisiti di rilascio. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti dell'idoneità morale è tenuto a comunicarlo al Ruolo provinciale presso la C.C.I.A.A.

Art. 10
Trasferibilità della licenza

Previo assenso del Comune, la licenza per l'esercizio del servizio taxi può essere trasferita su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purché iscritta nei ruoli di cui all'art.6 della L. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida (art. 9 c.1 L. 21/92).

In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi (familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c.) qualora in possesso dei requisiti prescritti; può essere altresì trasferita entro il termine massimo di due anni, previo assenso del Comune, ad altri soggetti, designati dagli eredi di cui sopra, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti di cui all'art. 6 L. n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti (art. 9 c.2 L. 21/92).

Qualora il trasferimento non si perfezioni nel biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.

Fatto salvo quanto disposto per gli eredi minori dall'articolo 8, 2° capoverso, del presente Regolamento, ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altri, e dovrà essere restituita al Comune.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può essere ne trasferita altra se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima (art. 9 c. 3 L. 21/92).

In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare e passibile di sospensione, revoca o decadenza della licenza, l'iter relativo al trasferimento della licenza deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 11 **Inizio del servizio**

Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data di rilascio della licenza.

Qualora il titolare della licenza, trascorso detto termine, non abbia iniziato il servizio senza valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della licenza.

Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da causa di forza maggiore debitamente documentata, non imputabile all'interessato.

Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Polizia municipale per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dal presente Regolamento.

Sulla licenza sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura.

La licenza deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo anche il certificato di iscrizione al ruolo del sostituto, nel solo caso di sostituzione alla guida di cui all'art. 8, nonché quello del collaboratore familiare di cui il titolare della licenza si avvalga.

La licenza dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

Art. 12 **Sanzioni**

Fatte salve le sanzioni ex art. 86 commi 2 e 3 del D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i. e la sanzione ex art. 6 c. 2 L.R. n. 24/1995, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così sanzionate:

a) sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 106 R.D.n. 383/1934 e sm.i., fatto salvo quanto previsto con apposito provvedimento adottato dall'Autorità comunale;

b) sanzione amministrativa della sospensione o della revoca della licenza, preventivamente contestate con assegnazione del termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni o richiesta di audizione personale.

L'applicazione di dette sanzioni segue le procedure di cui alla L. n. 689/1981 e s.m.i.

Si applica sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23, per le seguenti violazioni al presente Regolamento:

a) violazione dell'art. 11, c.5: mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto alla guida o del collaboratore familiare;

b) violazione dell'art.17: mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;

c) violazione dell'art. 21 c.2 : mancata prestazione del servizio;

d) violazione dell'art. 21 c.1: prelevamento dell'utente o inizio del servizio al di fuori dell'area comunale o comprensoriale;

e) mancato rispetto degli obblighi e divieti di cui all'art. 28;

f) mancata segnalazione di guasti al tassametro e al contachilometri di cui all'art.18;

g) prestazione del servizio con il tassametro non in conformità (ex art. 18) o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro spiombato;

h) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali e provinciali cui indirizzare i reclami ex art. 30;

i) mancato rispetto dei turni di servizio e/o modalità di acquisizione della corsa (violazione ex art. 25);

j) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi ex art. 8 commi 1 e 4;

k) inosservanza delle tariffe di cui all'art. 20.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il mancato rispetto del divieto di fumare è sanzionato ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 753/1980 e s.m.i..

Art. 13 **Sospensione della licenza**

La licenza è sospesa dal Dirigente del Servizio Polizia amministrativa, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 36 del presente Regolamento, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati ex art. 27;

b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12 c.2, lettere da a) a m);

c) inosservanza delle tariffe, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.

Il Dirigente dispone il periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 14 **Revoca della licenza**

Il Dirigente del Servizio di Polizia amministrativa, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 36 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di più licenze per l'esercizio del servizio taxi o il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (art. 7, 2° capoverso);
- b) sopravvenuta mancanza dei requisiti per l'esercizio della professione di tassista di cui all'art. 3 capoverso 4° e art. 5 in capo al titolare della licenza;
- c) violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze ex art. 10;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 13;
- e) per oltre 30 giorni di ingiustificata sospensione dal servizio;
- f) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e decoro, nel termine assegnato dall'art. 17 ultimo capoverso;
- g) inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta nell'arco di 3 anni;
- h) accertati servizi abusivi di linea.

La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di competenza.

Art. 15 **Decadenza della licenza**

La licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi decade automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) per non aver comprovato, nel termine di cui all'art. 7 capoverso 3° del presente Regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;
- b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 11 capoversi 1 e 3;
- c) per dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare;
- d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 10;

Del provvedimento dovranno essere informati l'Ufficio provinciale Motorizzazione civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 16 **Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio**

Con deliberazione di Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 36, sarà individuato il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio

taxi, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia (art. 3 c.6 L. 24/95);

Attualmente a Moncalieri il numero di taxi previsto è di 15 (approvazione delibera di Consiglio n° 98 del 18.4.1975 da par te della Regione Piemonte –provvedimento n° 3794/T/75).

La Provincia di Torino, sentita la competente Commissione provinciale, verifica ogni anno la disponibilità delle licenze, nei v ari Comuni, rispetto alla programmazione avvenuta e può provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'art. 3 c.4 L.R.n. 24/95.

Art. 17

Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione

Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta " taxi "(art. 12 c.3 L.21/92).

Ad ogni autovettura adibita al servizio taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero " servizio pubblico" del tipo stabilito dal servizio polizia amministrativa (art. 12 c.4 L. 21/92).

Ogni taxi deve esporre all'interno e in modo ben visibile agli utenti un cartello indicante il numero d'ordine.

Il colore esterno per tutte le autovetture adibite al servizio taxi deve essere bianco uniforme (art. 1 D.M. 19.11.1992). Le autovetture immatricolate prima del 1° 1. 1993 devono uniformarsi alla colorazione esterna bianca quanto prima e comunque obbligatoriamente al cambio vettura.

Le autovetture adibite al servizio taxi possono recare al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali una fascia policroma con la scritta "Città di Moncalieri" e lo stemma identificativo con un'altezza massima di 6 cm.. Saranno altresì ammesse sulle fiancate, scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi del comune di appartenenza.

Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cmq. (ar t. 2 D.M. 19.11.1992).

Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia municipale che ne accerta la rispondenza alle caratteristiche contenute nell'istanza di rilascio della licenza.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici periferici della Motorizzazione civile.

Ogni qualvolta la Polizia municipale ritiene che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne l'Ufficio provinciale Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti e la Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe delle licenze.

Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 18

Tassametro e contachilometri

Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare (art. 12, comma 1, L. 21/92).

Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura (art. 12, comma 2, L. 21/92).

Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari, delle quali saranno attivabili solamente quelle autorizzate ex articolo 20 del presente Regolamento. La sequenza delle operazioni di applicazione delle differenti tariffe dovrà essere in progressione crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore sarà possibile solo previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.

La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.

Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dall'Ufficio Polizia municipale che, controllatane la rispondenza ai prescritti requisiti e la regolarità di funzionamento, provvede alla piombatura.

In caso di spiombatura del tassametro per riparazioni o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all'Ufficio Polizia municipale e a non effettuare servizio sino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.

Il titolare di licenza che presta servizio con il tassametro non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante, o con il tassametro spiombato, incorre nella sanzione amministrativa di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio esibendo il segnale d'uso "fuori servizio" e deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di Polizia municipale.

Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo è in servizio, il conducente dovrà condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo di corsa in base al percorso chilometrico effettuato.

I veicoli adibiti al servizio taxi debbono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e l'Ufficio Polizia municipale.

Art. 19

Sostituzione dell'autoveicolo

Il titolare della licenza comunale per autoveicoli da piazza può essere autorizzato dall'Ufficio Polizia amministrativa, previa verifica dello stesso da parte dell'ufficio di

Polizia municipale, alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro purché in idoneo stato d'uso.

In tal caso, sulla licenza deve essere apposta l'annotazione relativa alla sostituzione effettuata.

La suddetta sostituzione dovrà essere comunicata alla Provincia.

Art. 20 Tariffe

Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato/i dietro corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe aggiornate con delibera della Giunta comunale (art. 13, comma 1, L. 21/92) e possono essere applicate soltanto dopo l'approvazione della Provincia (art. 11, comma 2, L.R. 1/86).

La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilo metrica per il servizio extra-urbano (art. 13, comma 2, L. 21/92) e/o collinare.

La tariffa chilo metrica extra-urbana si applica esclusivamente quando la corsa ha termine oltre i limiti urbani.

E' possibile prevedere abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, o altre categorie di persone, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 36.

E' fatto obbligo ai taxisti che effettuano il servizio pubblico non di linea di esporre all'interno delle autovetture ed in modo ben visibile agli utenti un cartello indicante le tariffe.

Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca.

I tariffari devono essere vidimati dall'ufficio Polizia amministrativa del Comune.

Qualora non vengano applicate le tariffe deliberate dal Comune, si applica la sanzione pecuniaria ex art. 12 del presente Regolamento e, nei casi disciplinati dagli artt. 13 e 14 del presente Regolamento, le sanzioni della sospensione e della revoca.

Art. 21 Svolgimento del servizio

Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono deliberate dalla Giunta comunale poiché applicative delle direttive provinciali in materia; il presente Regolamento disciplina le modalità del servizio.

Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale (il cui ambito di area metropolitana torinese è stato individuato con DGR n° 86 – 4534) (art. 2, comma 1, L. 21/92 - Circolare Direzione Generale della M.C .T.C . prot. n. 857A G/0021 del 24/6/97).

All'interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione del servizio è obbligatoria (art. 2, comma 2, L. 21/92).

Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o dell'area metropolitana (art. 3, comma 9, L.R. n. 24/95 e art. 14, comma 8, D.L.v o n. 422/97) per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite

comunale o comprensoriale (art. 11, comma 2, L. 21/92 - Circolari e Direzione Generale della MC TC prot. n. 857A G/0021 del 24/6/97).

Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri (art. 11, commi 6 e 7, L. 21/92).

Il servizio taxi deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap (art. 14, comma 1, L. 21/92).

Il titolare della licenza di taxi, ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine omologate e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici, fatto salve eventuali limitazioni imposte dalle autorità competenti.

Art. 22

Luoghi di stazionamento

Il Comune, sentita la competente Commissione consultiva, determina i luoghi della Città dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.

Ogni luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione orizzontale e verticale e dotato di idonei sistemi di sicurezza e degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio.

La scelta dei posteggi taxi è libera ai titolari di licenza, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno di essi..

Per esigenze di ordine pubblico o di viabilità i vigili urbani possono far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la sosta in una o più stazioni e disporre che un certo numero sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

Art. 23

Stazionamento delle autovetture

In ogni stazione le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra - secondo l'ordine di arrivo - e devono avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione.

Art. 24

Stazionamento ai teatri e luoghi di spettacolo e cimitero

Le auto pubbliche possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni, funzioni ecc..

In tali casi le autovetture debbono collocarsi nel posto indicato dai vigili urbani e dalle forze dell'ordine, secondo l'ordine di arrivo.

Art. 25
Turni di servizio ed acquisizione della corsa

I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Comune, sentita la Commissione consultiva.

I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore, salvo casi specifici e motivati di deroga che dovranno essere autorizzati dal Comune: i suddetti turni di lavoro non potranno essere comunque superiori a 12 ore e dovranno avere una pausa di riposo tra un turno e l'altro di almeno 6 ore; il turno orario del giorno precedente dovrà essere conservato nel doppio porta-orario.

Le autovetture dovranno recare ben visibili sul lunotto posteriore l'apposito contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale.

Nell'ambito del territorio comunale o comprensoriale, la corsa è acquisita:

- a) nelle zone di sosta e carico definite dal Comune e dai Comuni facenti parte del comprensorio;
- b) mediante sistemi di chiamata via radio, in tal caso il tassametro sarà' inserito dal più' vicino posto di sosta;
- c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tal caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della strada.

Art. 26
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.

Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista o consorzi o cooperative di tassisti, previo parere favorevole dell'ente concedente.

Art. 27
Trasporto di soggetti portatori di handicap

In attuazione della legge n. 118 del 30.03.71 art. 27 e del regolamento approvato con D.P.R. n. 384 del 27.04.1978, titolo V, il servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap si svolgerà in modo da consentire la massima accessibilità degli stessi alle autovetture, che dovranno essere dotate di un minimo di quattro porte.

I conducenti dovranno fornire assistenza ai portatori di handicap per favorirne l'accesso e la discesa dal veicolo, riponendo inoltre sull'automezzo l'eventuale carrozzina o altro ausilio meccanico necessario alla loro mobilità. *Qualora il disabile non fosse presente all'indirizzo indicato al momento della richiesta del*

servizio, il tassista dovrà provvedere a suonare il campanello di casa del nominativo del disabile, segnalando allo stesso l'arrivo dell'autovettura.

I conducenti dovranno mettere in atto accorgimenti idonei alla salvaguardia fisica del portatore di handicap, sia durante il trasporto (cinture di sicurezza, chiusura di sicurezza delle porte, ecc...), sia all'arrivo a destinazione (discesa dall'autovettura in luoghi non pericolosi sotto il profilo della viabilità, ecc..).

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuato gratuitamente.

I conducenti che, anche temporaneamente, non potranno effettuare il servizio di cui al presente articolo per ragioni di salute dovranno fornire ai competenti Uffici comunali adeguata certificazione medica comprovante lo stato di impedimento.

Il bando di cui all'art. 3 del presente Regolamento dovrà prevedere l'individuazione di almeno un'autovettura munita delle attrezzature necessarie per il trasporto di portatori di handicap di particolare gravità. Tale previsione potrà essere disattesa nel caso sia già stato autorizzato lo svolgimento del servizio da parte di uno o più autovetture attrezzate allo scopo.

Sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 37 potrà essere prevista l'introduzione di abbonamenti speciali per disabili (art. 20 comma 3 del presente Regolamento)

Art. 28 Disposizioni particolari

Il Comune di Borgaro T.se non è soggetto alle disposizioni previste per i Comuni di Minori dimensioni, individuati dalla C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 14 comma3 della Legge 21/92.

Art. 29 Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti

Nell'esercizio della propria attività' il tassista ha l'obbligo di:

- a) seguire il percorso più' breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si renda necessaria;
- b) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dall'Autorità' comunale;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extra-urbana;
- f) consegnare all'ufficio Polizia municipale del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente nel veicolo;
- g) rilasciare al cliente la ricevuta o la fattura, se richiesti, attestanti il prezzo pagato per il trasporto;
- h) in caso di neve l'autovettura deve essere predisposta per soddisfare le richieste dell'utente.

Nell'esercizio della propria attività' al tassista è vietato:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (anche durante i periodi di sosta, tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione del Comune).

Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 27;

b) portare animali propri in vettura;

c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore ed evidente pericolo;

d) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza, l'igiene o recare danno all'auto;

e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;

f) far e servizio, trasportando passeggeri, con il tassametro non inserito;

g) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;

h) abbandonare l'autovettura sul luogo di stazionamento senza giustificato motivo (eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e opportunamente segnalate).

Art. 30 Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

a) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;

b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;

d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada;

f) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;

g) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;

h) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;

Tali divieti v anno elencati nell'apposito cartello, insieme alle tariffe, che deve essere esposto nell'autovettura in modo da essere ben visibile agli utenti.

Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 31 Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio polizia amministrativa del Comune e all'ufficio competente della Provincia; l'indirizzo ed il

numero di telefono degli uffici comunale e provinciale cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

Art. 32

Ulteriore disposizione del taxi

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente del taxi, il conducente è tenuto a mantenere il tassametro inserito. Qualora il passeggero desideri abbandonare temporaneamente la vettura, mantenendola a propria disposizione, il conducente ha diritto ad esigere la quota segnata dal tassametro ed a concordare inoltre il deposito di una somma calcolata sulla base del tempo di sosta per la tariffa oraria.

L'utente deve essere informato della disposizione di cui al presente comma al momento della richiesta di attesa.

Art. 33

Autovetture fuori servizio o fuori turno

Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione.

Le autovetture saranno dotate dell'apposito segnale "fuori servizio" e l'insegna luminosa sul tetto sarà spenta.

In nessun caso i conducenti possono rifiutare il servizio richiesto dagli agenti di Polizia municipale o da altri agenti della forza pubblica, né possono, anche se richiesto da cittadini privati, rifiutare il trasporto di persone ferite o colte da grave malore sulla pubblica via, eccettuati i casi manifesti di malattia pericolosa o contagiosa o di ubriachezza manifesta.

I servizi non rifiutabili e i danni eventualmente derivati alle autovetture, in caso di insolvenza di privati, saranno pagati dal Comune.

Sono fuori turno gli autoveicoli quando:

- a) è scaduto il tempo del turno di servizio;
- b) avvengano guasti all'autoveicolo o il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
- c) vengano ritirate durante il servizio le licenze comunali di esercizio.

Gli ingaggi intrapresi durante il turno di servizio possono essere protratti anche fuori turno, purché al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa desumere e che l'ingaggio sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.

Art. 34

Prezzo del servizio e diritto al pagamento

Il prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.

Se il tassametro non è stato messo in funzione, l'utente è tenuto a pagare esclusivamente il diritto fisso di chiamata.

Se la corsa deve essere interrotta per cause non imputabili al conducente, questi potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.

In caso di guasto del tassametro il conducente dovrà condurre il passeggero a destinazione, qualora il passeggero lo esiga e paghi un compenso in proporzione ai chilometri percorsi.

Art. 35 Vigilanza

La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete al Comando vigili urbani ed ai funzionari incaricati dalla Provincia fatte salve le disposizioni del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Art. 36 Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

Le deliberazioni dell'organo comunale, relative alla modifica del presente Regolamento, alla determinazione del numero di licenze e all'approvazione delle tariffe, emanate in relazione al presente Regolamento, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, L.R. n. 1/1986 e della L.R.n. 24/1995.

Art. 37 Commissione Consultiva

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del Regolamento e all'assegnazione delle licenze, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 21/92 e art. 3 della L.R. n. 24/95, così composta:

- a) dal Dirigente dell'ufficio polizia amministrativa o, in caso di assenza o impedimento previa delega scritta, dal responsabile dell'ufficio, che la presiede;
- b) dal Comandante o altro membro della Polizia municipale;
- c) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali come regolato da disposizioni di legge (L.R. 27/97);
- d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (L.R. 27/97);
- e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- f) da rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla L.R. n. 23/1994;

Ogni associazione od organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento (L.R. 27/97);

La Commissione dura in carica quattro anni analogamente a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della L.R. 24/95.

La Commissione esprime pareri con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente convoca la Commissione, stabilisce l'ordine del giorno, e riunisce la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza; nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

I pareri di competenza della Commissione debbono esser espressi entro 45 giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere (art. 16 L. 241/90 come modificato dall'art. 17, c.24, della L. 127/97);

Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente Regolamento, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente Regolamento;

Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa, esprimendo parere sugli argomenti elencati negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Art. 38 **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2 ed agli altri Regolamenti comunali, se attinenti in materia e se non in contrasto con il presente.

Sono fatte salve le determinazioni della Provincia di Torino rispetto all'area metropolitana torinese e rispetto all'ambito territoriale dell'aeroporto " Città di Torino" ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 3 L.R. n. 24/1995.

Riferimenti legislativi richiamati

T.U.L.P.S. 18.06.1931 N. 773 - "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza";

Legge 75/1958: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui;

Legge n. 230 del 18.04.1962: Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato;

Legge n.15 del 15.01.1968: Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme";

Legge n. 118 del 30.03.1971: (Conversione in legge del D. L. 30.01.71 n. 5) Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili;

DPR. n. 616 del 24.07.77: Attuazione della delega di cui all'art.1 Legge n. 382 del 22.07.75: "Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione";

DPR. n. 384 del 27.04.1978 - Regolamento di attuazione dell'art.27 della Legge n. 118 del 30.03.71 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici;

Legge n. 689 del 24.11.1981 - Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione;

Legge n. 443 del 08.08.85 - Albo imprese artigiane;

L.R. n.1 del 23.01.1986: Legge generale sui trasporti e sulla viabilità;

Legge. n. 142 del 08.06.1990 - Ordinamento delle autonomie locali;

Legge n. 241 del 07.08.90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;;

Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.91: Regolamento di attuazione delle direttive della Comunità Europea n.438 del 21.06.89 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12.11.74 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Legge n. 21 del 15.01.1992: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

D.L. n. 285 del 30.04.1992: Nuovo codice della strada;

D. M. 19.11.1992: Individuazione del color e uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi;

D.M. n. 572 del 15.12.1992: Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente (G.U. n. 79 del 5 aprile 1993);

DPR. n. 495 del 16.12.1992: Regolamento di esecuzione del Codice della strada;

L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreto Ministero Trasporti del 20.04.93: Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;

Legge n. 127 del 15 maggio 1997: Misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

D. L.vo 19 novembre 1997, n. 442 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale ".